



REPUBBLICA DI SAN MARINO

## COMMISSIONE PER IL LAVORO

**SEDUTA del giorno 19 marzo 2026**

**03/2026**

**Delibera n° 11**

**OGGETTO: Precisazioni sull'applicazione dell'articolo 13 della Legge 164/2022 - Disposizioni speciali per lavoratori residenti in paesi extra-UE in merito al possesso di regolare permesso di soggiorno abilitante al lavoro rilasciato dalla Repubblica Italiana.**

La Commissione per il Lavoro, dopo aver proceduto ed analizzato tramite una ricognizione dei permessi di soggiorno abilitanti al lavoro in Italia, delibera che i permessi di soggiorno rilasciati dalle competenti autorità della Repubblica Italiana a soggetti provenienti da paesi Extra UE abilitanti al lavoro in Italia abilitano al lavoro anche nella Repubblica di San Marino e ciò ai sensi dell'art. 13 comma 1, della Legge n.164/2022.

*Al momento dell'avvio o del rinnovo del permesso di lavoro o sia in corso di richiesta per il rilascio dovrà essere allegato alla relativa pratica copia integrale, leggibile, del permesso di soggiorno. Qualora il permesso di soggiorno risulti scaduto, dovrà essere allegato anche il cedolino postale e/o e-mail, leggibile, comprovante la richiesta di rinnovo indicante la tipologia di permesso con il relativo codice che potrà essere verificato in termini di validità dall'Operatore Economico su apposito sito della Polizia di Stato <https://questure.poliziadistato.it/stranieri/>.*

Tale verifica sarà comunque effettuata dall'ULPA.

Nel caso in cui venga presentato il cedolino postale e/o e-mail che attesta la richiesta del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno in Italia, La Commissione per il Lavoro autorizza l'ufficio a procedere con l'autorizzazione della pratica per un periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della stessa.

### **DISPOSIZIONI DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI**

#### **DALL'ITALIA ABILITANTI AL LAVORO**

Come disposto dalle normative italiane, i permessi di soggiorno per richiesta di asilo politico e i permessi di soggiorno per richiesta di protezione internazionale permettono l'attività lavorativa dopo 60 giorni dal rilascio del permesso. Qualora la domanda di asilo politico venga rigettata il lavoratore non può più lavorare.

Per quanto sopra esposto si rimanda a quanto disposto dall'articolo 15, comma 7 del DD 130/2022 che cita: *"Il lavoratore, in caso di variazione dei dati riportati nei certificati di cui al comma 1, entro dieci giorni da quando si è verificata la modifica o ne è venuto a conoscenza, deve provvedere a trasmettere*





REPUBBLICA DI SAN MARINO

## COMMISSIONE PER IL LAVORO

**SEDUTA del giorno 19 marzo 2026**

**03/2026**

**Delibera n° 11**

*al datore di lavoro i certificati aggiornati in originale. Il datore di lavoro entro i successivi dieci giorni provvede ad inserirne copia nel programma della Pubblica Amministrazione (LABOR). L'Ufficio Attività Economiche, vista la documentazione trasmessa entro tre giorni lavorativi prende le necessarie ed opportune determinazioni, eventualmente provvedendo a trasmettere la pratica alla Commissione per il Lavoro nei casi ad essa demandati."*

I permessi di soggiorno rilasciati dalla Repubblica Italiana che **non** permettono attività lavorativa (e quindi non permettono di lavorare nella Repubblica di San Marino) sono:

|                                       |
|---------------------------------------|
| Studio / formazione *                 |
| Tirocinio / formazione professionale* |
| Cure mediche                          |
| Motivi di giustizia                   |
| Affari                                |
| Turismo                               |

\*Il permesso per motivi di studio a RSM non consente di lavorare quindi per parità di condizioni

\*Per analogia anche il tirocinio.

